

Unione Dei Comuni Dell'Eridano

Provincia di Rovigo

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale "IUC"**

Approvato con delibera del Consiglio Dell'Unione n.6
del 25 Marzo 2014

INDICE

PARTE PRIMA

Regolamento per l'applicazione dell'IMU

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI (Comune di Crespino, Guarda Veneta e Polesella)

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI (Comune di Bosaro)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

PARTE PRIMA

Regolamento per l'applicazione della IUC

ART. 1 – Disciplina dell'imposta unica Comunale (IUC)

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.

Per quanto concerne l'IMU si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento Comunale approvato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- Comune di Bosaro delibera di Consiglio n. 22 del 26/09/2012
- Comune di Crespino delibera di Consiglio n. 24 del 26/09/2012
- Comune di Guarda Veneta delibera di Consiglio n. 26 del 27/09/2012
- Comune di Polesella delibera di Consiglio n. 22 del 27/09/2012

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Comuni di Crespino, Guarda Veneta e Polesella)

Art. 1 -	Oggetto del regolamento-----	Pag. 6
Art. 2 -	Istituzione del tributo-----	Pag. 6
Art. 3 -	Componenti del tributo -----	Pag. 6
Art. 4 -	Presupposto-----	Pag. 6
Art. 5 -	Soggetti passivi-----	Pag. 6
Art. 6 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo -----	Pag. 6
Art. 7 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo -----	Pag. 7
Art. 8 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati -----	Pag. 8
Art. 9 -	Tariffa del tributo-----	Pag. 9
Art. 10 -	Superficie degli immobili-----	Pag. 9
Art. 11 -	Istituzioni scolastiche statali-----	Pag. 9
Art. 12 -	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti-----	Pag. 10
Art. 13 -	Determinazione delle tariffe del tributo-----	Pag.10
Art. 14 -	Piano finanziario-----	Pag. 11
Art. 15 -	Classificazione delle utenze non domestiche-----	Pag. 11
Art. 16 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche-----	Pag. 12
Art. 17 -	Obbligazione tributaria-----	Pag. 12
Art. 18 -	Riduzioni oggettive-----	Pag.13
Art. 19 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche-----	Pag. 13
Art. 20 -	Riduzione per le utenze non domestiche-----	Pag. 13
Art. 21 -	Riduzioni tariffarie-----	Pag. 14
Art. 22 -	Altre riduzioni ed esenzioni-----	Pag. 14
Art. 23 -	Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico -----	Pag. 15

Art. 24 -	Tributo giornaliero-----	Pag. 15
Art. 25 -	Tributo provinciale-----	Pag. 15
Art. 26 -	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione-----	Pag. 16
Art. 27 -	Riscossione-----	Pag. 17
Art. 28 -	Ulteriori rateizzazioni-----	Pag. 18
Art. 29 -	Rimborsi e compensazioni-----	Pag. 18
Art. 30 -	Importi minimi -----	Pag. 18
Art. 31 -	Funzionario responsabile-----	Pag. 19
Art. 32 -	Verifiche ed accertamenti-----	Pag. 19
Art. 33 -	Accertamento con adesione-----	Pag. 20
Art. 34 -	Sanzioni ed interessi-----	Pag. 21
Art. 35 -	Riscossione coattiva-----	Pag. 21
Art. 36 -	Trattamento dati personali-----	Pag. 21
Art. 37 -	Norma di rinvio e di adeguamento-----	Pag.22
Art. 38 -	Norme transitorie e finali-----	Pag. 22
All. A e B -	Sostanze assimilate ai rifiuti urbani – Categorie utenze non domestiche -----	Pag. 23

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs 446/97 e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nell'Unione dei Comuni dell'Eridano per i soli comuni di Crespino – Guarda Veneta e Polesella e di seguito chiamata "Unione", in attuazione della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Nei comuni Dell'Unione di cui all'art.1 è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 4 - PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio dell'Unione. Si considerano soggetti, in attesa della definizione di un unico piano finanziario per tutti i comuni dell'Unione di cui all'art.1:

Per i Comuni di Crespino e Guarda Veneta tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento;

Per il Comune di Polesella tutti i locali predisposti all'uso con esclusione di quelli di fatto non utilizzati;

Per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Alle superfici delle aree scoperte operative con esclusione dei soli distributori di carburante e alle superfici dei locali adibiti ad esposizioni ed autosaloni si applicano, in attesa della definizione di un unico piano finanziario per tutti i comuni dell'Unione di cui all'art.1, le seguenti riduzioni:

- Una riduzione dell'80% per il Comune di Polesella,
- Una riduzione del 90% oltre i 500 mq. Per i Comuni di Crespino e Guarda Veneta;

Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- Utenze domestiche

-solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

-locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;

-locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

- Utenze non domestiche

-locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento;

-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	Percentuali di riduzione superficie
• Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
• laboratori fotografici, eliografie	25%
• autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
• laboratori di analisi	15%
• autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi	10%
• allestimenti, insegne	15%
• tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
• autocarrozzerie, falegnamerie, carpenterie, marmisti	20%

- off. meccaniche, fabbri, gommisti 15%
- laboratori di confezioni e simili Percentuali di riduzione superficie. 20%

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9 - TARIFFA DAL TRIBUTO

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa sui rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 commi 645, 646 e 647 della Legge 147/2013, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011 n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa asporto rifiuti di cui al D.P.R. 577/93 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA) o dell'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

Ai sensi di quanto disposto dall'art 1 comma 648 della Legge 147/2013, per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tasse sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio dell'Unione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 14 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e approvato dall'autorità competente.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici dei comuni dell'Unione di cui all'art.1 interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e non ubicate in luoghi diversi.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti presenti al 1° gennaio di ciascun anno, ovvero per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione o di fatto occupanti. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nei Comuni dell'Unione, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso di mancata denuncia si considera in modo forfettario il nucleo familiare medio dei Comuni dell'Unione e una superficie media degli appartamenti dei comuni dell'Unione

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui gli stessi dimorino fuori dall'abitazione in modo stabile per motivi di lavoro, salute, religiosi, ecc... purchè risulti da autocertificazione

Per le utenze domestiche a disposizione si applica la tariffa relativamente ad un unico occupante.

Per le utenze domestiche occupate da persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nei comuni dell'Unione di cui all'art.1, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di inizio occupazione.

Art. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.

L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine previsto dal presente Regolamento o che dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero che la tariffa sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia.

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 18 - RIDUZIONI OGGETTIVE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è oltre i 500 ml.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al presente Regolamento.

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 19 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 12% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all'Unione/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì l'Unione/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata può arrivare fino ad un massimo del 100% della quota variabile del tributo.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'Unione, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE

Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ; riduzione del 30%;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Sono esenti, in attesa della definizione di un unico piano finanziario per tutti i comuni dell'Unione di cui all'art.1, tutti i locali e le aree occupate o detenute dai Comuni di Crespino , Guarda Veneta e Polesella;

In sede di approvazione annuale delle tariffe potranno essere proposte ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 23 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto anche fino al suo intero ammontare nei confronti degli utenti assistiti dai Comuni dell'Unione di cui all'art.1 che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale all'Unione, o al Soggetto Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali dei Comuni dell'Unione di cui all'art.1, previa apposita deliberazione della Giunta. L'istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell'utenza e la riduzione richiesta.

Art. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui al precedente articolo.

Art. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'Unione la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Unione, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di invio per la posta elettronica o PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

- Utenze domestiche

-Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

-Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

-Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile dei locali e destinazione d'uso dei singoli locali;

-Numero degli occupanti i locali;

-Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

-Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

- Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile dei locali e delle aree e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 12 mesi dalla data in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 27 - RISCOSSIONE

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente all'Unione mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.

L'Unione provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali o in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

L'Unione provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 26 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Unione ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 25.

Art. 28 - ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dai Comuni dell'Unione di cui all'art.1 o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate la Giunta può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile alla rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di dodici rate, senza l'applicazione di interessi.

Quanto disposto dal precedente comma potrà essere applicato anche ad altre tipologie di utenza che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, per le quali la Giunta può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile alla rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di dodici rate, senza l'applicazione di interessi.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'Unione provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell' articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento .

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati a giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 -IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 è inferiore / pari ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore o pari ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 -FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta dell'Unione designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 -VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

L'Unione svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, l'Unione ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici dei comuni dell'Unione sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte dell'Unione e ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e s.m.i.

L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.

Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Unione o del Soggetto Gestore dalla stessa individuato, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.

b) su istanza dell'utente, in seguito all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione, con la compilazione degli appositi modelli messi a disposizione dall'Unione o per tramite di altra comunicazione regolarmente trasmessa e della quale l'utente abbia accusato ricevuta.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa e le modalità di contatto prescelte.

La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso d'innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale o dell'atto d'innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. L'utente può agire personalmente o per tramite di procura a terzi rilasciata nelle forme di legge; può produrre documentazioni e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza e può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione scritta recapitata all'Unione, almeno 24 ore prima.

6. Il Funzionario Responsabile, redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà invece essere prodotto un succinto verbale.

7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento nonostante l'invito non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.

8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.

9. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Unione.

Art. 34 - SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali di legge. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 35 - RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 37 - NORMA DI RINVIO E DI ADEGUAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Art. 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale e della maggiorazione sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise Comuni fino a 5.000 abitanti nelle seguenti categorie

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni, mostre e depositi
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, revisioni
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici - stirerie
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismo senza alloggio
17. Bar, caffè, pasticceria, chiosco alimenti e bibite
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e da asporto
21. Discoteche, night club, cinema e teatri

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Comune di Bosaro)

INDICE

Art. 1 Oggetto	Pag. 27
Art. 2 Zone di applicazione	Pag. 27
Art. 3 Presupposti della tassa	Pag. 27
Art. 4 Esclusioni	Pag. 27
Art. 5 Soggetti passivi	Pag. 28
Art. 6 Parti comuni dell'edificio	Pag. 28
Art. 7 Locali in multiproprietà	Pag. 28
Art. 8 Locali tassabili	Pag. 29
Art. 9 Aree tassabili	Pag. 30
Art. 10 Locali ed aree destinate ad attività stagionali	Pag. 30
Art. 11 Non tassabilità di locali ed aree	Pag. 30
Art. 12 Locali ed aree non utilizzate	Pag. 31
Art. 13 Riduzione di Tariffa	Pag. 31
Art. 14 Riduzioni di superfici	Pag. 32
Art. 15 Obbligazione tributaria	Pag. 32
Art. 16 Esenzioni e riduzioni speciali	Pag. 32
Art. 17 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	Pag. 33
Art. 18 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	Pag. 33
Art. 19 Gettito della tassa	Pag. 33
Art. 20 Parametri	Pag. 33
Art. 21 Classificazione dei locali e delle aree	Pag. 34
Art. 22 Unità immobiliari ad uso promiscuo	Pag. 34
Art. 23 Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 34
Art. 24 Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione	Pag. 35
Art. 25 Riscossione – accertamento – rimborsi e contenzioso	Pag. 36
Art. 26 Accertamento per presunzione semplice	Pag. 36
Art. 27 Funzionario responsabile	Pag. 37
Art. 28 Trattamento dei dati personali	Pag. 37
Art. 29 Entrata in vigore	Pag. 37
Art. 30 Norme di rinvio	Pag. 37
Tabella A)	Pag. 37

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento adottato dall'Unione dei Comuni dell'Eridano, di seguito denominata "Unione" disciplina l'applicazione nel Comune di Bosaro appartenente all'Unione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nei Cap III del decreto legislativo N° 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507" e successive modifiche ed integrazioni.

Nel Comune interessato è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti ai sensi di quanto disposto dalla Legge 147 del 27.12.2013.

Art. 2 - Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alla zona del territorio comunale: centro abitato frazioni nuclei abitati ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti
2. Nella altra zona ove non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59 comma 2°, del decreti 507 .
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta della percentuale seguente sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta
4. Entità della riduzione distanza dal contenitore più vicino 60% Oltre i 500 mt.
5. La riduzione di cui sopra non è cumulabile con le riduzioni ed esenzioni di cui al successivo art. 13

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinate non possono produrre rifiuti
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507

c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi

4. Per la individuazione dei rifiuti speciali assimilabili si rimanda alla tabella A) allegata al presente regolamento

5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza

6. Attività	Percentuali di riduzioni superficie
• Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
• laboratori fotografici, eliografie	25%
• autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
• gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
• laboratori di analisi	15%
• autoservizi, autolavaggi, autori messaggi	10%
• allestimenti, insegne	15%
• tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
• autocarrozzerie, falegnamerie, carpenterie, marmisti	20%
• off. meccaniche, fabbri, gommisti	15%
• laboratori di confezioni e simili	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia

Art. 5 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso perennemente in comune.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio o affittati ad inquilini occasionali, extracomunitari ecc. e comunque dove sia difficile per l'ufficio reperire i dati richiesti nella denuncia, il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa dovuta a soggetto diverso da quello sopra indicato

Art. 6 - Parti comuni dell'edificio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del C.C. che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali

mantengono ogni altro obbligo o diritto derivanti dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di :

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle e i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e all'esercizio di arti e professioni;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado. Per le Istituzioni scolastiche statali si applicano le norme di cui all'art.33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni nella L. 28/2/2008 n. 31;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, in uso o detenuti da Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione danno di regola rifiuti speciali di cui al n° 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n° 915/1982), delle caserme, stazioni ecc.;

- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.

- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. Per quanto riguarda l'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria è definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali con esclusione: dei soli distributori di carburante che sull'area hanno anche il locale

adibito a bar – dei locali ad uso depositi con superficie superiore ai 1.000 mq. e delle aree scoperte di superficie superiore ai 500 mq. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata

4. La superficie tassabile non può essere inferiore all'80% della superficie catastale (art.1, c. 340 L. 311/2004) con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 9 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.);
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- tutte le aree adibite alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni

Art. 10- Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 25%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione eventualmente in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella dichiarata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Non tassabilità di locali ed aree

1. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'Art. 62 del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a mt. 1,50;
- c) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva
- d) balconi e terrazze scoperte;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h) locali e fabbricati annessi ai fondi rustici;
- i) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- j) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed al deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civile e religiose;
- k) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narzeci e simili).
- l) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
- m) Aree adibite a parcheggio per carico e scarico – parcheggio gratuito clienti – esposizione merci

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano i criteri di analogia.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 12 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. Si considerano predisposti all'uso i locali arredati (cucina e/o camera da letto). Si considerano, altresì, non predisposti all'uso quei locali che pur avendo l'arredamento sono privi delle principali utenze domestiche

Art. 13 - Riduzioni di tariffa

1. La tariffa unitaria è ridotta:

- del 25% per le abitazioni con unico occupante
- del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato

- del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione

3. Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Nella scelta della riduzione, per le quali il contribuente avrebbe diritto, va applicata la più vantaggiosa di esse per il contribuente stesso

Art. 14 - Riduzioni di superfici

1. I locali adibiti a depositi vengono tassati:

- fino a 1.000 mq. per intero
- oltre i 1.000 mq. al 10%

2. Le aree scoperte, ad esclusione dei soli distributori di carburante, vengono tassati:

- fino a 500 mq. per intero
- oltre i 500 mq. al 10%

Per i locali e le aree di cui sopra viene applicata la tariffa corrispondente all'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'Obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tal dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 16 - Esenzioni e riduzioni speciali

Sono esenti dal tributo

1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

2. I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad $\frac{1}{4}$ della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

3. I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico

4. Locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume le spese di gestione

5. Agli occupanti delle abitazioni private che provvedono al compostaggio domestico è accordata una riduzione del 15% a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale riduzione è concessa previa presentazione di apposita istanza e favorevole esito dell'istruttoria tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale

6. L' esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni

Art. 17 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione della norma contenuta nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore al 50 % di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 - Gettito della tassa

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto della Giunta dell'Unione in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondi i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.lgs 507/93 e successive modificazioni

Art. 20 - Parametri

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dall'Unione secondo il rapporto di copertura del costo prescelto.

Art. 21 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.lgs 507/93, che concerne l'articolazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1	Abitazioni private
CATEGORIA 2	Uffici pubblici, scuole, scuole materne, case di riposo, caserme, unità sanitarie locali, uffici postali, associazioni patriottiche di partito, culturali, religiose, sportive e simili
CATEGORIA 3	Uffici privati, studi professionali, sale convegno, banche. Ambulatori e simili
CATEGORIA 4	Industrie, laboratori e botteghe artigianali, pubbliche rimesse, officine in genere, alberghi e pensioni
CATEGORIA 5	Locali destinati a negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, supermercati, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè. Gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, fast-food e self-service
CATEGORIA 6	Negozi in genere
CATEGORIA 7	Mostre e depositi
CATEGORIA 8	Cinema, teatri e sale da ballo
CATEGORIA 9	Ospedali, uffici pubblici con scopi assistenziali
CATEGORIA 10	Campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto nonché qualunque altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

1. Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente, agli usi per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti

Art. 22 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 23 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente

2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente

voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 40%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.lgs 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Tosap la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali ma idonei allo scopo

4. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili

5. Sono previste le seguenti esenzioni:

- per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- tutte le associazioni non aventi finalità di lucro in occasione di manifestazioni di pubblico interesse organizzate in collaborazione con il Comune

Art. 24 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. gli utenti sono tenuti a presentare al Servizio Tributi dell'Unione entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato

2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e la riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano l'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e del relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e dei dati catastali dell'immobile, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale

7. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale
8. In caso il contribuente smaltisca rifiuti assimilati agli urbani in data antecedente quella di inizio occupazione indicata nella denuncia, la spesa per lo smaltimento sarà completamente a carico del contribuente
9. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata
10. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata
 - b. in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;purché detta denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo
11. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

Art. 25 - Riscossione – Accertamento - Rimborsi e Contenzioso

1. La riscossione può essere attuata:
 - direttamente dall'Unione
 - da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata dall'Unione
 - a mezzo ruolo esattoriale
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali o in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L. 296/2006
3. La tassa non è dovuta qualora l'importo complessivo annuo della stessa risulti uguale o inferiore a € 12,00. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno
4. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'articolo 1 c. 161 e c. 162 della L. 296/2006 e s.m.i. e non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore o pari ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. L'Unione provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta
7. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati a giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento
8. Il contenzioso, è disciplinato dal D.lgs 546/1992 e successive modificazioni

Art. 26 - Accertamento per presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile

Art. 27 - Funzionario responsabile

1. La Giunta dell'Unione designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto in modo uniforme dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della Legge 147/2013 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

TABELLA A)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- Accoppiati quali:
 - Carta plastificata;
 - Carta metallizzata;
 - Carta adesiva;
 - Carta catramata;
 - Fogli di carta metallizzata e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;

- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi elettrici e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stadio liquido, quali, per esempio, scarti di caffè, dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - Accessori per l'informatica.

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

ART. 1 – OGGETTO

1 Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 viene determinata la disciplina pe l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.

Per quanto concerne l'istituzione e applicazione della TASI si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento Comunale approvato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- Comune di Bosaro delibera di Consiglio n. del
- Comune di Crespino delibera di Consiglio n. del
- Comune di Guarda Veneta delibera di Consiglio n.del
- Comune di Polesella delibera di Consiglio n. del